



Oggetto

Chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento quinquennale delle 40 ore dei Coordinatori della sicurezza CSP e CSE

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, ovvero il 15 maggio 2008, è iniziato a decorrere l'obbligo di aggiornamento professionale quinquennale, di complessive 40 ore, per poter conservare l'abilitazione ad esercitare le funzioni di coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e/o CSE).

Appare evidente che l'aggiornamento consente di abilitare l'esercizio delle attività di CSP/CSE a partire dalla scadenza del quinquennio entro il quale si deve conseguire l'aggiornamento obbligatorio.

Cosicché, ad esempio:

- per coloro che hanno conseguito le 120 ore prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, la prima scadenza dell'obbligo è stata 15-5-2013.
 - Pertanto per poter legittimamente svolgere le attività di CSP/CSE dopo il 15 maggio 2013 è necessario aver acquisito tutte le 40 ore di aggiornamento obbligatorio.
 - In caso contrario l'abilitazione rimane sospesa fintanto che non si completano le ore mancanti fino al raggiungimento del monte ore minimo previsto delle 40.
 - La data di scadenza successiva dell'obbligo formativo rimane, in ogni caso, il 15 maggio 2018, sia per coloro che si sono aggiornati entro il 15-5-2013 sia per coloro che hanno completato il percorso successivamente a tale scadenza.
- per coloro che hanno conseguito le 120 ore dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 dovrà calcolare il proprio quinquennio dal giorno e mese



dell'anno di conseguimento dell'attestato di frequenza.

- Sicché, ad esempio, chi ha un attestato 120 ore conseguito il gg-mm-2009, dovrà acquisire le 40 ore entro il gg-mm-2014 per poter svolgere l'attività di CSP/CSE a partire dal gg+1-mm-2014;
- Sicché, ad esempio, chi ha un attestato 120 ore conseguito il gg-mm-2010, dovrà acquisire le 40 ore entro il gg-mm-2015 per poter svolgere l'attività di CSP/CSE a partire dal gg+1-mm-2015;
- Sicché, ad esempio, chi ha un attestato 120 ore conseguito il gg-mm-2011, dovrà acquisire le 40 ore entro il gg-mm-2016 per poter svolgere l'attività di CSP/CSE a partire dal gg+1-mm-2016;
- Sicché, ad esempio, chi ha un attestato 120 ore conseguito il gg-mm-2012, dovrà acquisire le 40 ore entro il gg-mm-2017 per poter svolgere l'attività di CSP/CSE a partire dal gg+1-mm-2017;

Infatti:

Nella risposta all'interpello n. 19/2014, sulla possibilità o meno di avere uno sconto del 10% sulle 40 ore come accade per il corso 120 ore, la Commissione per gli interPELLI, presieduta dall'ing. Giuseppe Piegari, risulta evidenziato che:

" ... mentre per corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante".

L'ultimo periodo "ripete" in qualche modo la risposta all'interpello 17/2013 (avanzato dal CNAPPC), ove, ricorrendo all'analogia tra le norme riguardanti l'aggiornamento dell'RSPP con quelle dell'aggiornamento del CSP/CSE, risulta precisato che

... il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità ... di poter esercitare i



propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.

Nel caso in cui un CSP/CSE frequentasse un monte ore superiore alle 40 ore nel quinquennio, la Commissione per gli interpellati:

ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca un credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'allegato XIV individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

Romolo Balasso architetto

